

REGOLAMENTO DEONTOLOGICO DEL CEA

Approvato dall'Ufficio di Coordinamento del CEA in data 29 maggio 2007

Approvato in Assemblea straordinaria del CEA in data 15 giugno 2007

A) PRINCIPI ISPIRATORI

Gli enti aderenti al CEA operano per il riconoscimento e l'attuazione dei seguenti principi:

- a) centralità del minore in ogni attività svolta dall'Ente;
- b) esigenza di sviluppare una nuova cultura dell'adozione internazionale quale istituto posto a sostegno e tutela dell'infanzia abbandonata e non già quale strumento offerto alla coppia per assecondare il proprio bisogno di genitorialità,
- c) promozione di progetti di cooperazione internazionale al fine di garantire al minore ed alla sua famiglia condizioni di vita migliori;
- d) ricorso all'adozione internazionale come misura sussidiaria da adottare solo qualora non sia possibile tutelare altrimenti il diritto del minore di vivere, crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia o di essere adottato nel proprio Paese di origine;
- e) attuazione del succitato principio di sussidiarietà attraverso un'attività di raccordo nell'operato e nella gestione delle risorse degli altri Enti pubblici e privati, al fine di mettere a disposizione sempre maggiori risorse per contrastare l'abbandono dei minori;
- f) valorizzazione dell'identità e del ruolo dell'Ente Autorizzato, quale soggetto deputato alla tutela del minore abbandonato;
- g) riconoscimento del ruolo istituzionale svolto dall'Ente Autorizzato, quale soggetto avente funzioni di rilevanza pubblica;
- h) preparazione, formazione ed accompagnamento degli Enti associati al fine di standardizzare i compiti e le procedure ad essi preposti dal dettato normativo;
- i) favorire la collaborazione tra gli Enti operanti negli stessi Paesi esteri allo scopo di adottare una linea di condotta comune e solidale per fronteggiare gli abusi, le inefficienze e le carenze eventualmente esistenti in loco;
- j) promuovere la raccolta di finanziamenti pubblici e privati per tutte le attività di cooperazione e solidarietà internazionale.

B) CRITERI DI ISCRIZIONE AL CEA

- Nuovi iscritti. Obbligo scritto, preventivo, al rispetto dello Statuto;
- Preventiva produzione della documentazione prevista dalle schede 1,2,3 di cui alla successiva lettera G).

C) DOVERI ANNUALI DEGLI ENTI ASSOCIATI CEA

- Compilazione entro il 31 luglio di ogni anno delle schede 1,2,3, al fine della revisione delle schede costi e degli aggiornamenti gestionali anche utili per i tavoli CAI;
- La documentazione prodotta verso l'esterno sarà fornita esclusivamente per dati aggregati CEA e mai per dati disaggregati Ente, al fine del rispetto della privacy dei dati di ogni Ente.

CEA – Coordinamento Enti Autorizzati

D) RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI CEA

- Ciascun Ente è rappresentato nel CEA dal proprio Legale rappresentante ed, in alternativa, da un sostituto. Di tale fatto ciascun Ente si impegna a fornire al CEA i nominativi attraverso apposito verbale di consiglio direttivo dell'Ente medesimo, impegnandosi altresì a comunicare per iscritto ogni qualsivoglia variazione rispetto ai nominativi comunicati, che potrà avere efficacia solo dopo ratifica a mezzo verbale di direttivo dell'Ente medesimo.

E) RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI AVENTI CARICHE NEL CONSIGLIODIRETTIVO CEA

- Ciascun Ente che intende proporre il proprio Legale rappresentante alla carica di membro del Consiglio Direttivo deve produrre al CEA, precedentemente all'elezione del Consiglio Direttivo e cioè entro la data dell'Assemblea CEA all'uopo indetta, una delibera del proprio Ente avente ad oggetto una autorizzazione dell'Ente al soggetto medesimo "a ricoprire la carica di membro del Consiglio Direttivo CEA per l'intera durata del mandato, fatta salva la decadenza dalla carica interna all'Ente";
- In quest'ultimo caso, non è previsto il meccanismo della cooptazione di altro membro dell'Ente al Consiglio Direttivo.

F) DELEGHE ATTRIBUITE DALL'UFFICIO DI COORDINAMENTO

- E' facoltà del Consiglio Direttivo quella di avvalersi dell'ausilio di collaboratori delegati, attraverso la nomina di Consulenti esterni esperti in specifiche aree professionali ritenute utili alle attività del CEA, avuto riguardo alla loro competenza. Le attività dei singoli Consulenti membri del Consiglio Direttivo saranno appositamente indicate nel verbale di nomina così come il loro compenso;
- Al fine di sviluppare argomenti di carattere generale e/o specifico, individuati dal Consiglio Direttivo o proposti dagli Enti associati, è facoltà del Consiglio Direttivo quella di istituire appositi tavoli tecnici, aventi carattere nazionale o territoriale.

TAVOLI NAZIONALI

- Hanno come componenti almeno due membri del Consiglio Direttivo oltre ad eventuali Consulenti esterni;
- Hanno la funzione di tavolo di lavoro, verso la CAI e/o altri interlocutori istituzionali;

TAVOLI TERRITORIALI

- Possono essere istituiti 3 tavoli territoriali per la copertura di ciascuna macro area geografica italiana (nord, centro, sud-isole);
- ciascun tavolo è composto da almeno un rappresentante del Consiglio Direttivo ed almeno un membro scelto tra gli Enti associati oltre ad eventuali Consulenti esterni;
- hanno la funzione di tavoli propositivi e di monitoraggio; i risultati e le proposte saranno poi sottoposte al vaglio del Consiglio Direttivo.

CEA – Coordinamento Enti Autorizzati

NORMA DI RACCORDO DEI TAVOLI DI LAVORO

- Il Portavoce del Coordinamento ha la facoltà di presenziare a tutti i tavoli di lavoro istituiti e di cui non è componente, sia in via continuativa sia in via occasionale.

G) SCHEDE RACCOLTA DATI

- Sono istituite n. 3 schede di base, formanti per l'intero il documento chiamato "SCHEDE RACCOLTA DATI" contraddistinte dai nn. 1,2,3.
- La scheda raccolta dati costituisce il documento di raccordo tra i dati gestionali del singolo Ente ed il CEA.
- Il Consiglio Direttivo su base biennale si riserva di variare e/o integrare i dati contenuti nella scheda raccolta dati, a seguito delle intervenute esigenze istituzionali o per variazioni di norme di legge.

H) ELABORAZIONE ED UTILIZZO DEI DATI CONTENUTI NELLA SCHEDE RACCOLTA DATI

- L'elaborazione dei dati raccolti avverrà attraverso un'apposita commissione interna, con l'ausilio di eventuali Consulenti esterni;
- Attraverso l'elaborazione dei dati raccolti, potranno essere resi disponibili documenti utili a verificare aspetti di natura gestionale e/o contabile, di valenza collettiva.
- Sarà facoltà del Consiglio Direttivo quello di prevedere la possibilità di richiedere informazioni e chiarimenti circa eventuali significativi scostamenti di singoli Enti che dovessero essere rilevati in occasione di dette elaborazioni; di tali scostamenti sarà il Consiglio Direttivo ad informare direttamente l'Ente, al fine di richiedere riservatamente una relazione scritta di motivazione;
- La comunicazione collettiva dello scostamento del singolo Ente avverrà solo in caso di sopraggiunto provvedimento di sospensione/revoca dello stato di associato CEA.